

INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI RETESALUTE A.S.

ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 39/2010 e dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

Tra

Retesalute Azienda Speciale, con sede legale in _____, C.F. e P.IVA _____, rappresentata da _____, nella sua qualità di _____ (di seguito "Azienda")

e

_____, nato/a a _____ il _____, con studio professionale in _____, iscritto/a al Registro dei Revisori Legali al n. _____ (di seguito "Revisore")

Art. 1: Oggetto e durata dell'incarico

Il Revisore legale, come deliberato dall'Assemblea degli Enti Aderenti, dura in carica fino all'approvazione del terzo bilancio successivo a quello di nomina in conformità dello Statuto e comprende le seguenti attività:

1. Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per il periodo dal 01.06.2025 al 31.05.2028;
2. Verifiche finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali riferite ai periodi d'imposta del triennio 2025-2027, in base all'art. 1, comma 5, primo periodo, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, così come modificato dall'art. 1, comma 94, L. n. 244/07;
3. Espressione, con apposita relazione, del giudizio sul bilancio d'esercizio dell'Azienda relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2025, del giudizio sul relativo prospetto delle partite reciproche con gli Enti Aderenti, nonché il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e di conformità della stessa alle norme di legge, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010, del principio di revisione SA Italia 720B e dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000;
4. Espressione, con apposita relazione, del giudizio sul bilancio d'esercizio dell'Azienda relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2026, del giudizio sul relativo prospetto delle partite reciproche con gli Enti Aderenti, nonché il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e di conformità della stessa alle norme di legge, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010, del principio di revisione SA Italia 720B e dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000;
5. Espressione, con apposita relazione, del giudizio sul bilancio d'esercizio dell'Azienda relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2027, del giudizio sul relativo prospetto delle partite reciproche con gli Enti Aderenti, nonché il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e di conformità della stessa alle norme di legge, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010, del principio di revisione SA Italia 720B e dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000;

6. Verifiche sulla conformità delle attività dell'Azienda Speciale rispetto alle finalità istituzionali degli Enti Locali partecipanti, in conformità con l'art. 114 del D. Lgs. 267/2000;
7. Esula dal presente incarico la revisione - e quindi anche l'espressione di un giudizio sui bilanci sopra elencati - qualora, per motivi non imputabili al Revisore, l'approvazione dei suddetti bilanci dovesse avvenire successivamente al 31.05.2028. Qualsiasi attività di revisione legale successiva alla data 31.05.2028 sarà esperita dal Revisore Legale che verrà nominato dall'Assemblea degli Enti Aderenti per il periodo successivo.

Art. 2: Modalità di svolgimento della revisione

La revisione sarà svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ai principi di revisione SA Italia 250B e SA Italia 720B e al principio ISQC Italia 1 elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 39/2010, nonché alle norme specifiche applicabili alle Aziende Speciali degli Enti Locali ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Tali principi richiedono l'osservanza di principi deontologici nonché una pianificazione e uno svolgimento del lavoro di revisione finalizzati ad acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio, nel suo complesso, non contenga errori significativi. La revisione comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio.

Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del Revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. La revisione comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dalla direzione, nonché la valutazione della presentazione del bilancio nel suo complesso.

In ragione dei limiti intrinseci della revisione, insieme ai limiti intrinseci al controllo interno, vi è il rischio inevitabile che alcuni errori significativi possano non essere individuati, anche se la revisione è correttamente pianificata e svolta in conformità agli statuiti principi di revisione.

Nell'effettuare le valutazioni del rischio, il Revisore considererà il controllo interno relativo alla redazione del bilancio dell'Azienda al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'Azienda. Il Revisore comunicherà per iscritto le eventuali carenze significative negli aspetti del controllo interno rilevanti ai fini della revisione legale del bilancio, che avrà identificato nel corso della medesima.

Il Revisore verificherà inoltre la conformità dell'attività dell'Azienda Speciale alle finalità statutarie e agli indirizzi stabiliti dagli Enti Locali partecipanti, come previsto dall'art. 114 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 3: La responsabilità della Direzione e l'identificazione del quadro normativo applicabile

La revisione sarà svolta sulla base del presupposto che la Direzione riconosca e comprenda che ha la responsabilità:

- a. Per la corretta rappresentazione dei fatti aziendali nella contabilità generale, in conformità alle norme del Codice civile, ai principi contabili pertinenti e alle specifiche norme applicabili alle Aziende Speciali degli Enti Locali;
- b. Per quella parte di controllo interno ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- c. Di garantire che l'attività dell'Azienda Speciale sia conforme alle finalità statutarie e agli indirizzi stabiliti dagli Enti Locali partecipanti;
- d. Di fornire:
 1. Accesso a tutte le informazioni di cui la direzione sia a conoscenza e che siano pertinenti per la tenuta della contabilità, quali registrazioni, documentazione ed altri aspetti;
 2. Le ulteriori informazioni che possano essere richieste alla direzione ai fini della revisione legale;
 3. La possibilità di contattare, senza limitazioni, le persone nell'ambito dell'Azienda dalle quali il Revisore ritenga necessario acquisire elementi necessari allo svolgimento della sua funzione.

L'attività di revisione, secondo il principio di revisione internazionale ISA Italia 580, include la richiesta alla direzione di confermare per iscritto le attestazioni rilasciate ai fini della revisione.

Le informazioni utilizzate dagli amministratori dell'Azienda nella preparazione del bilancio d'esercizio contengono inevitabilmente fatti e valutazioni che non trovano oggettivo riscontro nelle registrazioni contabili dell'Azienda. Al termine del lavoro di revisione potrà essere richiesta conferma scritta di fatti, valutazioni ed ogni altra attestazione orale fornita nel corso dell'attività di revisione su aspetti significativi del bilancio d'esercizio, ivi inclusa la conferma che tutte le informazioni di rilievo sono state portate all'attenzione del Revisore incaricato.

Secondo quanto disposto dal Principio di revisione internazionale ISA Italia 450 "Valutazione degli errori identificativi nel corso della revisione contabile", tale lettera conterrà una specifica attestazione scritta che potrà essere richiesta agli amministratori, se essi ritengono che gli effetti degli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, non siano significativi per il bilancio nel suo complesso; un riepilogo di tali errori non corretti sarà incluso nell'attestazione scritta o allegato ad essa.

Il principio di revisione internazionale ISA Italia 580 "Attestazioni scritte", prevede che la Lettera di Attestazione debba essere sottoscritta dai componenti dell'alta direzione, che sono i responsabili dell'attività aziendale complessiva e della predisposizione del bilancio; la Lettera di Attestazione dovrà essere rilasciata sulla base delle loro conoscenze più approfondite. Il contenuto della Lettera di Attestazione dovrà essere completo e corretto; pertanto, l'Azienda si impegna a tenere indenne da ogni responsabilità causata e/o connessa a tale Lettera di Attestazione il Revisore incaricato.

Art. 4: Verifiche fiscali e adempimenti connessi

Per quanto concerne le verifiche finalizzate alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali, in base all'art. 1, comma 5, primo periodo, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 1, comma 94, L. n. 244/07, queste saranno effettuate secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento, in particolare:

1. Modelli di dichiarazioni dei redditi (Redditi, IRAP):
 - Riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nella dichiarazione;
 - Analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità con i corrispondenti valori dell'esercizio precedente.
2. Modello 770:
 - Riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770;
 - Riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal modello 770 con quanto risulta in contabilità.

In relazione alla natura dell'incarico non vi sarà alcuna relazione specifica e lo stesso sarà concluso con la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni fiscali.

Resta inteso che in nessun modo dette sottoscrizioni rappresentano l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza delle suddette dichiarazioni fiscali, nonché il rispetto della vigente normativa tributaria. Dette valutazioni rimangono di esclusiva competenza e responsabilità dell'Azienda.

In particolare, in caso di accertamenti da parte dell'autorità fiscale resta inteso che il Revisore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Azienda, degli Enti Aderenti, del Direttore e degli Amministratori.

Si precisa che nella presente proposta non sono incluse le eventuali attività di verifica per la sottoscrizione delle dichiarazioni IVA ai fini della compensazione dei relativi crediti. Tali attività di verifica, ove richieste dall'Azienda, ovvero necessarie, saranno oggetto di una lettera di incarico separata con applicazione di onorari aggiuntivi.

Art. 5: Relazione di revisione e carte di lavoro

La relazione che sarà emessa sul bilancio dell'Azienda sarà redatta secondo quanto previsto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e dalle specifiche disposizioni applicabili alle Aziende Speciali degli Enti Locali previste dal D. Lgs. 267/2000. Può rendersi necessario modificare la forma ed il contenuto della relazione alla luce dei risultati della revisione svolta.

Le carte di lavoro predisposte dal Revisore, su qualsiasi formato, o acquisite dall'Azienda o da terzi a supporto dell'attività di revisione oggetto del presente incarico, saranno di proprietà del Revisore e tutte le informazioni in esse contenute saranno considerate strettamente riservate e confidenziali e conseguentemente trattate. Qualsiasi richiesta di consultazione delle carte di lavoro del Revisore da parte dell'Azienda o di terzi verrà trattata nei limiti e con le modalità previste dai principi di revisione internazionali ISA Italia.

Art. 6: Tempistica degli interventi di revisione

L'intervento del Revisore sarà programmato sulla base delle ragionevoli esigenze della direzione amministrativa e contabile dell'Azienda, nonché del presupposto che la documentazione da esaminare venga resa disponibile tempestivamente ed in tempo utile al fine di effettuare le verifiche nei periodi di seguito individuati.

Per i controlli sul bilancio il Revisore si impegna ad avere riguardo delle esigenze della direzione amministrativa e contabile, tenendo comunque presente i termini di rilascio delle relazioni nel presupposto che la documentazione oggetto di esame sia resa disponibile nei tempi previsti dalla normativa medesima, in ogni caso, in tempi congrui per permettere al Revisore di effettuare un esame adeguato e completo della stessa, prima del deposito del bilancio presso la sede sociale e della trasmissione agli Enti Locali partecipanti.

Per i controlli da eseguirsi ai sensi ed in conformità all'art. 14, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 39/2010, gli interventi avranno luogo nel corso dell'esercizio con periodicità, in linea di massima, trimestrale ed avranno ad oggetto la regolare tenuta della contabilità sociale.

L'Azienda avrà cura di fornire tutta la collaborazione, l'assistenza ed il supporto necessario ed utile al corretto e puntuale svolgimento dell'incarico, ivi incluso il libero accesso del Revisore e del suo personale incaricato alle banche dati dell'Azienda e la disponibilità dei vostri centri elaborazione dati all'eventuale utilizzo del software di supporto all'attività di revisione.

Art. 7: Stima dei tempi e dei corrispettivi. Condizioni di pagamento

Si determina un impegno complessivo per la revisione del bilancio e le verifiche periodiche sopra richiamate, quantificabile in n. 100 ore per un corrispettivo di euro 7.500,00 per ogni singolo esercizio, nel rispetto dei limiti massimi del compenso

spettante ai revisori degli enti locali, così come stabilito dal DM Interno del 21 dicembre 2018.

L'Azienda si impegna a pagare il corrispettivo contestualmente all'emissione, da parte del Revisore incaricato, della relativa fattura.

Tali fatture comprensive degli onorari, saranno emesse come segue:

- Euro 4.375,00 + c.p. + IVA per i sette mesi dell'anno 2025 entro il 31/01/2026
- Euro 7.500,00+ c.p. + IVA per l'anno 2026 entro il 31/01/2027
- Euro 7.500,00 + c.p. + IVA per l'anno 2027 entro il 31/01/2028
- Euro 3.125,00 + c.p. + IVA per i cinque mesi dell'anno 2028 entro il 30/06/2028

Se si dovessero presentare circostanze eccezionali od imprevedibili (quali, ad esempio, il cambiamento della struttura e dimensione dell'Azienda, l'insorgere di situazioni particolari che modifichino l'attendibilità dei dati contabili, cambiamenti normativi o di principi contabili), che comportino un aggravio di tempo rispetto a quanto stimato nella presente proposta, esse saranno discusse con la direzione per formulare un'integrazione alla presente proposta, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per i compensi ai revisori di enti locali e loro organismi partecipati.

I corrispettivi indicati riguardano esclusivamente le prestazioni professionali e ad essi saranno aggiunti l'IVA e gli oneri previdenziali suscettibili di rivalsa.

Art. 8: Indipendenza e insussistenza di incompatibilità

Tenuto conto della legge e dei principi deontologici che disciplinano l'attività di revisione, il Revisore dichiara l'indipendenza nei confronti dell'Azienda e l'insussistenza di cause di incompatibilità per l'assunzione di questo incarico, come previsto dall'art. 236 del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 10 del D. Lgs. 39/2010.

Il Revisore si impegna altresì a porre in atto tutte le azioni necessarie a verificare che tali condizioni permangano per l'intera durata dell'incarico. Qualora dovessero sopraggiungere cause di incompatibilità nel corso dell'incarico, il Revisore si impegna a comunicarle tempestivamente all'Azienda e all'Assemblea degli Enti Aderenti.

Art. 9: Normativa sulla Privacy

Tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento del mandato saranno considerati dal Revisore strettamente riservati e confidenziali in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018. Essi, pertanto, verranno utilizzati limitatamente e solo in ragione del mandato conferito.

Tali dati ed informazioni, in aggiunta alle comunicazioni previste nei confronti di soggetti e organi di governance, potranno essere divulgati esclusivamente a:

- collaboratori ed ausiliari coinvolti nello svolgimento dell'incarico, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti;
- autorità di vigilanza, italiane o estere;
- autorità amministrativa, giudiziaria e fiscale, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge;
- altri revisori, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai principi di revisione di riferimento.

In questi casi il Revisore si impegna a ottenere il preventivo consenso scritto dall'Azienda.

L'informativa sulla "Privacy" prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003, verrà fornita in apposita scheda informativa, dopo l'assegnazione del mandato.

Art. 10: Adempimenti in osservanza della disciplina antiriciclaggio

In quanto soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, il Revisore informa che il conferimento del presente incarico determina l'insorgere, in capo allo stesso, dei seguenti adempimenti:

- adeguata verifica della clientela; conservazione e registrazione dei dati;
- segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo.

L'Azienda fornirà sotto la sua responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al Revisore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela sulla base dell'obbligo previsto dal D. Lgs. 231/2007. In particolare, ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, l'Azienda fornirà per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate di cui è a conoscenza.

Nel caso in cui il Revisore non fosse messo in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo all'identificazione del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, lo stesso si riserva il diritto di astenersi dallo svolgimento della prestazione professionale, ai sensi del D. Lgs. 231/2007, e la conseguente facoltà di presentare le dimissioni dall'incarico di revisione.

Art. 11: Coperture assicurative

Il Revisore incaricato ha sottoscritto la polizza di copertura dei rischi professionali con la seguente Compagnia: _____, polizza n. _____, con massimale di euro _____, in conformità con quanto previsto dall'art. 3, comma 5, lett. e) del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011.

Art. 12: Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione della presente proposta o comunque che sia da questa originata, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Lecco, che giudicherà secondo il diritto italiano.

Luogo e data: _____

Per Retesalute Azienda Speciale

(Nome e qualifica)

Il Revisore Legale

(Nome e qualifica)

BOLLA